

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI ISCRITTI E FREQUENTANTI I SERVIZI DI TATA FAMILIARE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 23.**

**Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 recante "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali", le presenti disposizioni disciplinano il procedimento amministrativo di erogazione di voucher alle famiglie dei minori residenti nel territorio regionale di età compresa tra tre mesi e tre anni<sup>1</sup>, a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'utilizzo del servizio di tata familiare.

**Art. 2 (Beneficiari e requisiti)**

1. Ha diritto al voucher il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, con residenza in Valle d'Aosta, che sia l'intestatario del contratto stipulato con il servizio di tata familiare di riferimento e delle fatture emesse mensilmente dal servizio.

2. Il voucher spetta per ogni figlio fino al compimento del terzo anno di età<sup>1</sup>, a condizione che il figlio risieda in Valle d'Aosta e che risulti nel nucleo familiare dichiarato nell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) minorenni in corso di validità del richiedente.

**Art. 3 (Periodo di erogazione e caratteristiche dell'intervento)**

1. Ciascun beneficiario potrà usufruire del voucher a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo in modalità telematica, o dall'inserimento del bambino se successivo, e fino alla fine del secondo mese successivo alla data di scadenza dell'attestazione ISEE minorenni o alla scadenza del contratto stipulato con la tata familiare, se in data anteriore.

2. In caso di rinnovo della domanda in modalità telematica nei due mesi successivi alla data di scadenza dell'attestazione ISEE minorenni, il voucher rideterminato decorrerà dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di scadenza dell'attestazione ISEE minorenni. Oltre tale termine, il richiedente deve presentare una nuova domanda in modalità telematica con la decorrenza del voucher di cui al comma 1.

---

<sup>1</sup>Tre anni di età intesi come anno di compimento del terzo anno di età e comunque fino all'entrata nella scuola dell'infanzia, tranne i casi di deficit o ritardo dello sviluppo del bambino.

3. Il servizio deve essere erogato da tate familiari iscritte al registro regionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4).

4. Il servizio di tata familiare deve applicare il tariffario orario come da prospetto sottoelencato:

N. ORE MENSILI di fruizione del servizio	COSTO ORARIO MASSIMO AMMISSIBILE PER IL RIMBORSO SU BASE ISEE MINORENNI
FINO A 65 ORE	9,00 euro
DA 66 A 85 ORE	8,50 euro
DA 86 A 110 ORE	8,00 euro
DA 111 A 150 ORE	7,50 euro
DA 151 A 190 ORE	7,00 euro
SOPRA LE 190 ORE	6,50 euro

#### Art. 4 (Ammontare del voucher)

1. Il voucher è pari a una riduzione percentuale della tariffa a carico del richiedente ed è determinato sulla base dell'ISEE minorenni in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, e delle percentuali definite nella tabella sotto riportata:

FASCIA	ISSE MINORENNI	Voucher 1° figlio	Voucher nel caso in cui siano più figli ad usufruire del servizio
1	0 - 5.000,00	90%	95%
2	5.000,01- 8.500,00	85%	90%
3	8.500,01- 12.000,00	80%	85%
4	12.000,01- 15.000,00	70%	75%
5	15.000,01 - 20.000,00	65%	70%

6	20.000,01 - 25.000,00	60%	65%
7	25.000,01 - 30.000,00	55%	60%
8	30.000,01 - 35.000,00	50%	55%
9	35.000,01 - 40.000,00	45%	50%
10	40.000,01 - 50.000,00	40%	45%
11	oltre 50.000,01	10%	15%

2. Nei casi in cui a usufruire del servizio di tata familiare siano contemporaneamente due o più bambini, in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, facenti parte dello stesso nucleo familiare, alla percentuale di voucher del secondo o terzo figlio viene applicata una maggiorazione del 5%, limitatamente al periodo di iscrizione dei figli.

3. La riduzione percentuale è calcolata sulle ore di servizio retribuite da contratto, rese nei giorni feriali, e risultanti nella fattura riferita al mese solare. Qualora la prestazione sia resa nei giorni festivi, la riduzione percentuale sarà applicata solo nel caso di effettiva presenza del bambino.

4. Le spese sostenute per i pasti consumati dai bambini presso il servizio di tata familiare sono ammesse a rimborso nella misura fissa giornaliera di euro 1,00.

5. Nel caso di assenze dovute a malattia che superino i cinque giorni lavorativi consecutivi oppure sette giorni (compresi sabato, domenica e altre festività se frapposti fra due giorni di assenza) è richiesto il certificato medico ai fini del conteggio delle ore fatturate ammesse a contributo. I giorni di assenza non giustificata da malattia superiori a tre giorni nel mese solare, anche non consecutivi, non sono considerati ai fini del calcolo del voucher.

#### Art. 5 (Presentazione domande)

1. La domanda di concessione del voucher di cui trattasi deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica alla struttura competente del Dipartimento Politiche sociali, pena l'inammissibilità della stessa. Il richiedente deve essere in possesso del contratto stipulato con il servizio di tata familiare e deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE minorenni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica.

2. Il valore ISEE minorenni di cui al comma 1 del presente articolo, registrato dal sistema al momento dell'istruttoria della domanda, deve essere aggiornato alla scadenza. Il richiedente deve presentare una nuova DSU e rinnovare la domanda telematica entro il mese di febbraio di ciascun anno, come previsto dal comma 2 dell'articolo 3.

3. Qualora all'atto della presentazione della domanda online il richiedente si avvalga di una attestazione ISEE minorenni che contenga annotazioni di omissioni/difformità (apposte dall'INPS), verrà segnalata al richiedente, tramite e-mail sul suo indirizzo di posta elettronica, la necessità di produrre, alternativamente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione via mail:

- a) una nuova attestazione ISEE minorenni priva di annotazioni di omissioni/difformità che sostituirà quella provvisoriamente acquisita;
- b) una dichiarazione per giustificare le omissioni/difformità corredata della documentazione atta a dimostrare la correttezza dell'attestazione difforme.

4. Nel caso in cui il richiedente non provveda, nel termine indicato al comma 3, come previsto alle lett. a) e b), il voucher non sarà concesso.

5. La comunicazione di avvio del procedimento è disponibile sul sistema al momento dell'invio della domanda.

6. Non è possibile presentare più domande per il medesimo minore.

#### Art. 6 (Motivi di esclusione)

1. Non sono ammesse le domande nel caso in cui:

- a) il minore non possieda i requisiti previsti per l'accesso ai Servizi per la prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato alla DGR 1564/2015;
- b) il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e il minore non siano residenti in Valle d'Aosta;
- c) il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale non sia l'intestatario del contratto stipulato con il servizio di tata familiare di riferimento e delle fatture mensili;
- d) in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi una valida DSU di cui al comma 1 dell'articolo 5;
- e) siano presentate da tate familiari che abbiano tra i loro utenti i propri figli;
- f) siano presentate con modalità diverse da quelle indicate nelle presenti disposizioni applicative.

#### Art. 7 (Modalità di erogazione del voucher)

1. La Struttura regionale competente, dopo aver recuperato telematicamente i dati dell'attestazione ISEE minorenni dalla banca dati dell'INPS e verificato i requisiti di cui all'art. 2, provvede, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, a comunicare, anche in modalità telematiche, al richiedente la percentuale di voucher spettante sulla base dell'ISEE minorenni e a consegnare al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale la tessera ricaricabile.

2. L'erogazione del voucher consiste nella riduzione percentuale dell'importo della fattura attestante la prestazione di servizio (ore di servizio retribuite da contratto moltiplicate per la

tariffa) aggiungendo il rimborso fisso del pasto pari a un euro; nella fattura deve essere esplicitato l'importo dovuto dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e l'ammontare del voucher registrato sulla tessera ricaricabile.

3. A seguito di rendicontazione mensile presentata dalla tata familiare entro il giorno 15 del mese successivo al mese di fruizione del servizio fatturato e dei report forniti dal circuito, la struttura regionale competente, verificata l'ammissibilità delle spese, provvede, con apposito atto ed entro due mesi dalla data di trasmissione dei suindicati report, alla concessione del voucher e alla liquidazione del rimborso del voucher direttamente al soggetto fornitore del servizio di voucher elettronici.

4. La tata familiare provvede alla gestione dei dati di fatturazione (prefattura elettronica) al fine di ottenere il rimborso del contributo regionale dal soggetto fornitore del servizio di voucher elettronici.

#### Art. 8 (Obblighi delle tate familiari)

1. Le tate familiare devono trasmettere alla struttura regionale competente, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al mese di fruizione del servizio, le fatture emesse mensilmente e i fogli presenze dei bambini, su modulo predisposto dalla struttura regionale competente e compilato in tutte le sue parti, di tutti gli utenti aventi diritto al voucher.

2. Nel caso in cui la documentazione di spesa (fatture e fogli presenze) sia trasmesso, senza giustificati motivi, oltre il termine indicato al comma 1, la procedura di rimborso alla tata familiare dal soggetto fornitore del servizio di voucher elettronici sarà sospesa fino alla presentazione della suddetta documentazione.

#### Art. 9 (Clausole particolari)

1. Non è effettuato il rimborso del voucher alla tata familiare in mancanza di presentazione della documentazione idonea all'erogazione del contributo.

2. Non è concesso il voucher nel caso in cui una tata familiare abbia tra i suoi utenti i propri figli.

3. In caso di passaggio da un servizio di tata familiare ad un altro per qualsiasi motivo, di variazione dei dati contrattuali (contraente e durata del contratto) e di modifica dell'intestatario delle fatture, intervenuti successivamente alla data di presentazione della domanda, il beneficiario stesso deve presentare una nuova domanda con la decorrenza del contributo di cui all'art. 3, comma 1.

#### Art. 10 (Responsabile e tempi del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della l.r. 19/2007, è il Dirigente della Struttura competente del Dipartimento Politiche sociali.

2. Il procedimento amministrativo è avviato il giorno successivo alla data di presentazione online della domanda e dovrà concludersi con la comunicazione della percentuale di voucher

entro 60 giorni successivi alla stessa, fatti salvi i casi di sospensione previsti dalle vigenti disposizioni normative.

3. Le disposizioni di cui all'art. 23 (Silenzio assenso) della l.r. 19/2007 non si applicano ai procedimenti di cui alla presente deliberazione.

#### Art. 11 (Tutela della privacy)

1. Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta, a seguito delle presenti direttive, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

#### Art. 12 (Revoca del beneficio)

1. La struttura regionale competente verifica l'esistenza dei requisiti per ottenere i benefici. Nel caso di accertata violazione della normativa che disciplina l'intervento, il dirigente della struttura competente provvede con proprio atto alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate secondo le disposizioni regionali vigenti.

2. In caso di benefici erogati e non spettanti, la struttura competente può operare compensazioni, fino alla concorrenza di quanto dovuto, a carico delle successive erogazioni.